Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 27 giugno — Numero 150

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

LEGGE n. 819 *che autorizza a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.*

LEGGE n. 820 *che autorizza a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.*

LEGGE *1° giugno 1922, n. 788, che converte in legge il R. decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali del corpo R. equipaggi a riposo.*

LEGGE *28 maggio 1922, n. 789, che converte in legge il R. decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumono servizio nella R. guardia di finanza.*

LEGGE *1° giugno 1922, n. 790, che converte in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco e di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione o vicedirezione delle costruzioni navali.*

LEGGE *1° giugno 1922, n. 791, che converte in legge il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della R. marina.*

LEGGE *28 maggio 1922, n. 792, che converte in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra.*

LEGGE *28 maggio 1922, n. 793, che converte in legge il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle terre irredente.*

LEGGE *28 maggio 1922, n. 794, che converte in legge il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico.*

LEGGE *28 maggio 1922, n. 795, che converte in legge il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « maestri navali » e al ripristino della categoria « operai » nel corpo R. equipaggi, e del ruolo degli « assistenti del Genio navale ».*

LEGGE *28 maggio 1922, n. 796, che converte in legge il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali del servizio attivo permanente.*

LEGGE *1° giugno 1922, n. 797, che converte in legge il R. decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco.*

REGIO DECRETO *1° giugno 1922, n. 764, che modifica alcune disposizioni del regolamento per l'applicazione dell'imposta generale sul consumo del vino, approvato con R. decreto 17 luglio 1921, n. 975.*

REGIO DECRETO *28 maggio 1922, n. 771, che delega ai commissari degli alloggi e, in mancanza, ai prefetti, la facoltà di concedere autorizzazione alla comprovendita o alle locazioni di alberghi.*

REGIO DECRETO *1° giugno 1922, n. 775, che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1369, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno.*

REGIO DECRETO *11 maggio 1922, n. 773, col quale viene posto in vendita un nuovo tipo di prodotto per uso insetticida.*

REGIO DECRETO *28 maggio 1922, n. 776, che estende, con effetto immediato, ai servizi delle nuove Provincie, le modificazioni introdotte col Regio decreto 26 marzo 1922, n. 424, alle norme sulla franchigia postale e telegrafica, sancite dal Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1825, ed estese alle nuove Provincie col Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 254.*

REGIO DECRETO *27 maggio 1922, n. 804, col quale a partire dal 1° luglio 1922 il prezzo di cessione ai rivenditori del sale da tavola di lusso è ridotto a L. 7,20 per chilogramma.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Trecastagni (Catania) e per la proroga dei poteri dei R. gi commissari per le disciolte Amministrazioni comunali di Cerreto Guidi (Firenze), San Giovanni a Teduccio (Napoli) e Caltagirone (Catania).*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI: *Ordinanza che revoca la precedente che attribuiva all'Opera nazionale per i combattenti il fondo Miraglia, Poggio Tamburrino in territorio di Regalbuto (Catania).*

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 819 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921, al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Luogo del sigillo) Visto il Guardasigilli: L. ROSSI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Numero	Denominazione	Competenza
1.	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno e della Consulta araldica – Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di carica e retribuzione per la copiatura della corrispondenza anche ad estranei dell'Amministrazione	25,000,000 —
2.	Spesa per la copiatura a cottimo	106,000 —
3.	Ministero – Assegni, e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62,000 —
4.	Ministero – Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.).	1,402,650 —
5	Ministero – Fitto di locali per Uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	62,580 —
6.	Ministero – Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	85,000 —
7.	Consiglio di Stato – Personale – Stipendi, indennità di residenza in Roma ed indennità di carica (Spese fisse)	1,500,000 —
8.	Consiglio di Stato – Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella	44,000 —
9.	Consiglio di Stato – Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 —
10.	Funzioni pubbliche e feste governative	40,000 —
11.	Medaglie e diplomi per atti di valore civile – Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078)	6,700 —
12.	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 —
13.	Indennità di traslocamento agli impiegati, nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi	1,180.000 —
14.	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ed agli ufficiali della Regia guardia, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	4,250.000 —
15.	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno – Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria)	36[illegible],000 —
16.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
17.	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della Regia guardia, e ad agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica, degli archivi di Stato e della *Gazzetta Ufficiale*, della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori	781,970 —
18.	Sussidi ad impiegati, scrivani, personale degli agenti investigativi e del Corpo della Regia guardia e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	280,400 —
19.	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	6,000 —
20.	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 —
21.	Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	66,500 —
22.	Consigli e Commissioni – Spese relative	112,300 —
23.	Spese casuali	85,000 —
		35,551,930 —

Debito vitalizio.

Numero	Denominazione	Competenza
24.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	10,000,000 —
25.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	90,000 —
		10,090,000 —

Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Numero	Denominazione	Competenza
26.	Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della	

pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744) . . . . 62,500 —

Spese per gli archivi di Stato.

27. Archivi di Stato – Personale – Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . 2,050,000 —
28. Spese d'ufficio, di ordinamento e d'ispezione agli Archivi di Stato . . . . 100,000 —
29. Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse) . . . . 58,000 —
30. Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato . . . . 110,000 —
31. Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232) . . . . 1,440 —

2,319,440 —

Spese per l'Amministrazione provinciale.

32. Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti . . . . 854,500 —
33. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale . . . . 831,000 —
34. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario-uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno . . . . 448,200 —
35. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regi decreti 6 giugno 1912, n. 590 e 19 giugno 1913, n. 799) (Spese fisse) . . . . 75,000 —

2,208,700 —

Spese per la *Gazzetta Ufficiale* e per il foglio degli annunzi legali.

36. *Gazzetta Ufficiale* del Regno – Personale – Stipendio ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 65,000 —
37. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria) . . . . 535,000 —
38. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento *Agenzia Stefani* e giornali esteri . . . . 2,000 —
39. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647) . . . . . . 22,000 —

624,000 —

Spese per la pubblica beneficenza.

40. Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi – Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . 673,970 —
41. Somma da erogarsi a favore della pubblica beneficenza e costituita da contributi sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui biglietti delle scommesse e sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, eccettuati i bagni popolari (decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1452, e 27 febbraio 1919, n. 308, e Regi decreti 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio e 15 giugno 1920, numeri 567 e 767) . . . . 8,500,000 —
42. Spese di spedalità . . . . 200,000 —
43. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica, del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, numero 6535, art. 24) (Spesa d'ordine) . . . . . 1,000,000 —
44. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata – Indennità ai membri delle Commissioni provinciali – Ispezioni ordinarie e straordinarie . . . . 5,000 —

10,378,970 —

Spese per la sanità pubblica.

45. Personale dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e personale tecnico sanitario – Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 3,203,200 —
46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio . . . . 6,000 —
47. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali – Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali . . . . 2,800,000 —
48. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395 . . . . 100,000 —
49. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (Articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . 2,000,000 —
50. Fondo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio. (Art. 6, lettera *a*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . . . 1,500,000 —
51. Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari (Articolo 6, lettera *b*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . . . 500,000 —
52. Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico, e ausiliario, per la profilassi della tuberco-

losi (Articolo 6, lettera c), della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . . . 100,000 —

53. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (art. 3 del regolamento 23 ottobre 1919, n. 2292). . . . . 400,000 —

54 Sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3, lettera *b*), del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292). . . . . 350,000 —

55. Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica . . 46,914 —

56. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947) . . . . 31,000 —

57. Spese per le ispezioni alle farmacie, sussidi alle condotte farmaceutiche, ed aggio ai percettori dei proventi relativi (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468) . . . . 87,300 —

58. Provvedimenti profilattici in casidi endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzioni al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi. . . . . . . 1,494,305 —

59. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica. . . . . 12,000 —

60. Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . . . 120,000 —

61. Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti - Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'art. 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica. . . . . 255,052 —

62. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto . . . . 34,930 —

63. Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto . . . . . . 11,740 —

64. Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali. . . . . 209,280 —

65. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) . . . . 3,000 —

66. Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra . . . . 80,000 —

67. Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna. 200,000 —

68 Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . . . 22,600 —

13,567,321 —

Spese per la sicurezza pubblica.

69. Servizio segreto . . . . 1,000,000 —

70. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Corpo degli agenti di investigazione ed uscieri di questura - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di servizio, di sede e di carica (Spese fisse). . . . . 68,000,000 —

71. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (Spese fisse) . . . . 600.000 —

72. Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento - Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobilio. . . . 55.000 —

73. Stipendi e paghe al personale del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale e di cavallo e stalliere - Assegni di corpo e di corpo e carica - Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali; indennità di carica ai comandanti di stazione - Aumenti triennali di rafferma - Assegno al maestro direttore di banda - Provvista di medaglie al merito di servizio e compenso ai trombettieri (Spese fisse) . . . . 100,022,650 —

74. Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento e premi di rafferma. . . . . 18,000,000 —

75. Spesa di vitto per gli allievi della Regia guardia. . . . . 1,533,000 —

76. Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del corpo della Regia guardia ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento del personale della Regia guardia . . . . 5,500,000 —

77. Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi . . . . 70,000 —

78. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie destinati in località disagiate, di confine, isolate e malsane . . . . 70,000 —

79. Armamento per il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti investigativi, travestimento, distintivi e bracciali per gli agenti investigativi . . . . . 370,000 —

80. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli ufficiali di pubblica sicurezza, per la Regia guardia e pei Reali carabinieri - Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie 3,800,000

81. Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie . . . . 150,000 —
82. Spese di cura delle Regie guardie ed agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato d'ufficio in osservazione negli ospedali . . . . . . 150,000 —
83. Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza . . . . 20,000 000 —
84. Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della Regia guardia e spese per acquisto e riparazione delle relative bardature . . . . . 2,300,000 —
85. Fitto di locali per caserme delle Regie guardie (Legge 24 marzo 1907, n. 116) per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti e per l'accasermamento degli agenti investigativi (Spese fisse). 4,500.000 —
86. Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri e per alloggi degli ufficiali, dei sottufficiali ed appuntati dell'Arma ammogliati (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379) (Spese fisse) . . . . 12,500,000 —
87. Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, Reali carabinieri e agenti investigativi, per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti - Acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di natanti ed accessori in servizio della pubblica sicurezza . . . . 1,650,000 —
88. Casermaggio per guardie ed allievi guardie pei Reali carabinieri ed agenti investigativi - Mantenimento delle dette guardie passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare . . . . 23,000,000 —
89. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse) . . . . 600,000 —
90. Premi per arresti ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri . . . . . . 50,000 —
91. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i reali carabinieri . . . . 300,000 —
92. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . . 1,200,000 —
93. Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica . . . . 1,150,000 —
94. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica . . 5,000,000 —
95. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana . . . . 5,000 —
96. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) . . . . 430,770 —
97. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785) . . . . . 150,000 —
98. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza. . 70,000 —
99. Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia . . . . 3,000,000 —

277,426,420 —

Spese per l'amministoazione delle carceri e dei riformatori.

100. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi - Indennità di residenza in Roma - Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse). . . . . 4,500,000 —
101. Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari - Indennità di disagiata residenza e di alloggio (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5; art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e art. 94 del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 150) . . . . 20,014,694 —
102. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medaglia di servizio. (Art. 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e art. 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 580) . . . . 3,300,000 —
103. Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Fotografie di detenuti - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . . . 73,000 —
104. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari . . . . 10,000 —
105 Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento - Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro residenza (articolo 1 e 2 del decreto luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496). . 350,000 —
106. Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'amministrazione nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori . . . . 310,950 —
107. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere . . 3,300 —
108. Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei regi riformatori ed in quelli pri-

vati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibili e stoviglie . . . . 22,500,000 —

109. Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirgici, antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia; provvista di libri per la biblioteca delle direzioni e di libri e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi. . . . . 1,400,000 —

110. Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta. . . . . 3,000,000 —

111. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti . . . . 103,000 —

112. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili. 230,000 —

113. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31). 5,000,000 —

114. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell' interesse delle manifatture, spese varie (carta, stampati, minuti oggetti, posta, facchinaggi e trasporto, consumo di forza motrice, indennità per gite fuori residenza, ecc.). 1,112,230 —

115. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti della Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio . . . . 32,000 —

116. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse). . . . . 85,000 —

117. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari . . . . . . 476,780 —

118. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori; lavori di riparazioni e di adattamento; impianto di trombe e condotte d' acqua. - Studio e compilazione dei progetti relativi all' impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati . . . 1,500,000 —

119. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere 26,300

64,027,254 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I — Spese effettive Spese generali

120. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ed assegni di disponibilità (Spese fisse) 29,300 —

121. Indennità da concedersi agli impiegati dell'amministrazione dell'interno collocati a riposo e che comunque cessano dal servizio ai sensi degli articoli 58, 59, 61 e 62 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971. . . . . 200,000 —

122. Stipendi di consiglieri di Stato collocati fuori ruolo ed indennità di carica. . . . . 68,000 —

123. Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'Interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nell' Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse). . . . . 18,000 —

124. Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della amministrazione centrale e provinciale, e indennità di residenza in Roma. . 1,112,750 —

125. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse). . . . . 195,000 —

126. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse) 486,500 —

127. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850 (Spese fisse) 175,000 —

128. Assegnazioni vitalizie. indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse) . . . . . 36,000 —

129. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell' interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita). . . . . *per memoria*

130. Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dell' articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466, dell' articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria) . . . 23,580,000 —

131. Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni indicati negli elenchi approvati con Regi decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn. 71, 72, 118 e 543, la somma necessaria a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all' uopo il rimborso delle sovrimposte, come è stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109, convertito in legge e modificato con l'art. 5 della legge 1° aprile 1915, n. 476). . . . . 2,000,000 —

132. Somma occorrente per pareggiare i bilanci delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine, quelle dei comuni delle provincie già invase dal nemico e sgombrate, nonchè degli altri Enti locali ivi esistenti, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa 70,000,000

133. Medaglie di presenza ai componenti la Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo da parte dei comuni danneggiati da

operazioni di forze nemiche ed incaricati, altresì, dell'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bilanci degli Enti danneggiati dall'invasione nemica . . . . . . 12,000 —

134. Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti. . . . . . 6,000 —

135. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli agenti investigativi, agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 . . . . 42,710,000 —

136. Soprassoldo mensile al personale di truppa della Regia guardia ed agli agenti di custodia in base al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737. . . . . 39,600,000 —

137. Acquisto di automobili ad uso dei prefetti . 125,000 —

138. Retribuzioni al personale assunto presso l'amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi . . . . 200,000 —

139. Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'amministrazione carceraria . . 460,000 —

140. Spese varie per stampati elettorali . . . . . *per memoria*

141. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737. . . . . . . 1,900,000 —

182,913,550 —

Spese per la pubblica beneficenza

142. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . 7,450 —

143. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) . . 20,000 —

144. Concorso nel pagamento degl'interessi nella misura del 2 per cento del capitale vigente al principio di ciascun anno, da corrispondersi dai comuni del Regno sui mutui contratti allo scopo di fornire ai Monti di pietà o alle Casse di prestanze agrarie i mezzi per continuare le loro operazioni (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108 - decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873) (Spesa ripartita - Settima delle dieci annualità) . . . . 60,000 —

145. Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1916, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743). (Spesa obbligatoria 1,980,901.90

146. Sussidi temporanei a comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 . . . . 20,000,000 —

147. Assegnazione a favore dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481. . . . . 2,000,000 —

148. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi ai sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quarta rata) . . . . 250,000 —

149. Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301. - Terza delle 12 annualità) . . . . 150,000 —

24,468,351.90

Spese per la sanità pubblica.

150. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, nonchè sui mutui ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria) . . . . 1,135,000 —

151. Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile . . . . 60,000 —

152. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile giusta gli articoli 116, 119, e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria) . . 747,000 —

153. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, n. 2 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria) . . . 4,535,600 —

154. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 e gli articoli 20 e

seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665 e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria) . . . . 1,480,530 —

155. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 . . . . 240,000 —

156. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri Enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292) . . . . . 75,000 —

157. Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 ed articolo 1 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1861) . . . . 2,000,000 —

10.273,130 —

CATEGORIA IV.

Partite di giro

158. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . 1,950,412.02

Riassunto per titoli

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I.

Spese effettive

Spese generali	35,551,930 —
Debito vitalizio	10,090,000 —
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	62,500 —
Archivi di Stato	2,319,440 —
Amministrazione provinciale	2,208,700 —
Gazzetta Ufficiale e foglio degli annunzi legali . .	624,000 —
Pubblica beneficenza	10.378,970 —
Sanità pubblica	13,567,321 —
Sicurezza pubblica	277,426,420 —
Ammministrazione delle carceri e dei riformatorii	64.027,254 —
Totale dela categoria prima della parte ordinaria	416.256,535 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I.

Spese effettive

Spese generali	182,913,550 —
Pubblica beneficenza	24,468,351 90
Sanità pubblica	10,273,130 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	217.655.031 90
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	633,911,566 90
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	1,950,412 02

Riassunto per categorie

Categoria I[a] — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	633,911,566 90
Categoria IV[a] — Partite di giro	1,950,412 02
Totale generale	635,861,978 92

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Il numero 820 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922, al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 18 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO

Luogo del sigillo. Visto il Guardasigilli: L. ROSSI.

Stato di previsione della Spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giurno 1922.

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. **Spesa ordinaria.** CATEGORIA I. — *Spese effettive.* Spese generali.	
1.	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno e della Consulta araldica - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di carica e retribuzione per la copiatura della corrispondenza anche ad estranei dell'Amministrazione.	29,000,000. —

2. Spese per la copiatura a cottimo . . . . . . 106,000 —

3. Ministero – Assegni o indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . 62,000 —

4. Ministero – Spese d'ufficio (posta, stampa, carta oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.) . . 1,462,650 —

5. Ministero – Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . 85,000 —

6. Consiglio di Stato – Personale – Stipendi, indennità di residenza in Roma ed indennità di carica (Spese fisse) . . . . 1,620,000 —

7. Consiglio di Stato – Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, numero 641, ed annessa tabella . . . . 44,000 —

8. Consiglio di Stato – Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 42,500 —

9. Funzioni pubbliche e feste governative . . . 40,000 —

10. Medaglie e diplomi per atti di valore civile – Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078) . . . . 10,000 —

11. Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) . . . . . . 9,330 —

12. Indennità di traslocamento agli impiegati nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi . . . . 1,000,0000 —

13. Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ed agli ufficiali della Regia guardia, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato . . . . 4,000.000 —

14. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno – Comunicazioni telefoniche interurbane – Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria) . . . . 500,000 —

15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

16. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi al personale del Corpo della Regia guardia e ad agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale della Consulta araldica degli archivi di Stato e della *Gazzetta Ufficiale*, della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori, nonchè a persone estranee all'Amministrazione . . . 521,300 —

17. Premi agli agenti investigativi in ragione dell'efficacia delle prestazioni personali nel servizio attivo di polizia, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261 . . . 1,000 —

18. Sussidi ad impiegati, scrivani, personale degli agenti investigativi e del corpo della Regia guardia e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie . . . . 280,400 —

19. Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali della Regia guardia dei Reali carabinieri, degli agenti investigativi, delle Regie guardie e dei Reali carabinieri vittime del dovere, in base all'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261 . . . . 500,000 —

20. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . . . 6,000 —

21. Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . . . 3,000 —

22. Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi . . . . 37,200 —

23. Consigli e Commissioni – Spese relative . . . 62,800 —

24. Spese causali . . . . 50,000 —

40,442,180 —

Debito vitalizio

25. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . 12,000,000 —

26. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70. e del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . . . 90,000 —

12,090,000 —

Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

27. Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744) . . . . 58,900 —

Spese per gli archivi di Stato.

28. Archivi di Stato – Personale – Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . 2,050,000 —

29. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato . . . . 100,000 —

30. Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse) . . . . 83,2000 —

31. Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato . . . . 110,000 —

32. Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232) . . . . 1,440 —

2,3444,640 —

Spese per l'amministrazione provinciale.

33. Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti 854,500 —

34. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale . . . . 831,000 —

35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione provinciale e per vestiario-uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno. . . . . 500,000 —

36. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regi decreti 6 giugno 1912, n. 590, e 19 giugno 1913, n. 799) (Spese fisse) . . . . 75,000 —

2,260,500 —

Spese per la *Gazzetta ufficiale* e per il foglio degli annunzi legali.

37. *Gazzetta ufficiale* del Regno – Personale – Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 75,000 —

38. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria) 1,000,000 —

39. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere casella postale, abbonamento *Agenzia Stefani* e giornali esteri . . . . 2,000 —

40. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647) . . . . . 35,000 —

1,112,000 —

Spese per la pubblica beneficenza.

41. Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . .	673,970 —
42. Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, numero 1476	20,000 —
43. Somma da erogare a favore della pubblica beneficenza e costituita da contributi sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui biglietti delle scommesse e sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, eccettuati i bagni popolari (decreti Luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1452, e 27 febbraio 1919, n. 308, Regi decreti 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio e 5 giugno 1920, nn. 567 e 767, e 23 gennaio 1921, n. 5), e del quarto devoluto allo Stato sulla tassa di soggiorno (art 7 Regio decreto 19 novembre 1921, numero 1724)	18,000,000 —
44. Somma da erogare a favore degli Enti indicati all'art. 3 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, e costituita dalla quota del nove per cento del provento della tassa fissa di lire 100 per ogni copione cinematografico sottoposto a revisione	*per memoria*
45. Spese di spedalità	200,000 —
46. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	1,300,000 —
47. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati, sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000 —
	20,198,970 —

Spese per la sanità pubblica.

48. Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,457,192 —
49. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio	9,000 —
50. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali	4,000,000 —
51. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	100,000 —
52. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (Articolo 5, comma 2° della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 —
53. Fondo da erogarsi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (Articolo 6, lettera *a*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,500,000 —
54. Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari (Articolo 6, lettera *b*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	500,000 —
55. Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (Articolo 6, lettera *c*) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 —
56. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (Articolo 3 del regolamento 23 ottobre 1919, n. 2292)	400,000 —
57. Sussidi per il funzionamento di Istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (Articolo 3, lettera *b*), del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	350.000 —
58. Spese per il funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	46.914 —
59. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n 947)	31,000 —
60. Spese per le ispezioni alle farmacie, sussidi alle condotte farmaceutiche, ed aggio ai percettori dei proventi relativi (testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468)	87,300 —
61. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzioni al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	2,000.000 —
62. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	12,000 —
63. Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione miglioramenti	150,000 —
64. Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti - Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'articolo 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914,	

n. 702, per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica . . . . 300,000 —

65. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto . . . . 50,000 —

66. Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto . . . . . . 20,000 —

67. Provvedimenti profilattici contro le epizoozie: sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione ed il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali — Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali . . . . 209,280 —

68. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) . . . . 3,000 —

69. Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra . . . . 80,000 —

70. Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna 200,000 —

71. Spesa per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini . . . . 50,000 —

16,655,686 —

Spese per la sicurezza pubblica

72. Servizio segreto . . . . 1,000,000 —

73. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Corpo degli agenti di investigazione ed uscieri di questura - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di servizio, di sede e di carica - Indennità di vestiario e di alloggio agli agenti investigativi (Spese fissse) 68,000,000 —

74. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (Spese fisse) . . . . 700,000 —

75. Spese per la scuola pratica di polizia e pei gabinetti di segnalamento - Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobilio . . . 70,000 —

76. Stipendi e paghe al personale del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale, e di cavallo e stalliere - Assegni di corpo e di corpo e carica - Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali; indennità di carica ai comandanti di stazione - Aumenti triennali di rafferma - Assegno al maestro direttore di banda - Provvista di medaglie al merito di servizio e compenso ai trombettieri - Soprassoldi di medaglie al valore (Spese fisse) . . . . 114,330,000 —

77. Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento e premi di rafferma . . . . 14,130,000 —

78. Spese di vitto per gli allievi della Regia guardia . . . . 3,479,200 —

79. Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del corpo della Regia guardia e dagli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento del personale della Regia guardia . . . . 5,500,000 —

80. Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia evasi, e per sequestro di armi . . . . 100,000 —

81. Armamento per il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del corpo degli agenti investigativi, travestimento, distintivi e bracciali per gli agenti investigativi . 1,500,000 —

82. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli ufficiali di pubblica sicurezza, per la Regia guardia e pei Reali carabinieri . . . . 500,000 —

83. Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie . . . . 7,000,000 —

84. Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie . . . . 200,000 —

85. Spese di cura delle Regie guardie e degli agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato d'ufficio in osservazione negli ospedali nonchè per i funerali di Regie guardie ed agenti investigativi deceduti in servizio . . . . 300,000 —

86. Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza . . . . 15,500,000 —

87. Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della Regia guardia e spese per l'acquisto e riparazione delle relative bardature . . . . 2,000,000 —

88. Fitto di locali per caserme delle Regie guardie (Legge 24 marzo 1907, n. 116) per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti e per l'accasermamento degli agenti investigativi (Spese fisse) . . . . . . 5,000,000 —

89. Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379) (Spese fisse) . . . . . 9,500,000 —

90. Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, i Reali carabinieri e gli agenti investigativi, per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti - Acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di questura, per quelli circondariali e per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di natanti ed accessori, in servizio della pubblica sicurezza 2,500,000 —

91. Casermaggio per le guardie e gli allievi guardie pei Reali carabinieri e per gli agenti investigativi - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati dell'arma dei Reali carabinieri ammogliati (art. 3 Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379) - Mantenimento delle dette guardie passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare . . . . 31,280,000 —

92. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse) . . . . 600,000 —

93\. Premi per arresti ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri . . . . . . 50,000 —

94\. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri . . . . 300,000 —

95\. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica – Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento – Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . . 1,200,000 —

96\. Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca e l'estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica . . . . 1,150,000 —

97\. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica . 5,000,000 —

98\. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana . . . . 5,000 —

99\. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 188[illegible], n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) . . . . 430,770 —

100\. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche – Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785) . . . . . 150,000 —

101\. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza 100,000 —

291,584,970 —

Spese per l'amministrazione delle carceri e riformatori

102\. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi – Stipendi – Indennità di residenza in Roma – Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse) . . . . 4,580,050 —

103\. Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari – Indennità di disagiata residenza, di alloggio e di vestiario – Soprassoldo di medaglie al valore (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659-5 e legge 5 dicembre 1920, n. 1708) . . . . 24,562,775,25 —

104\. Personale di custodia – Premi d'ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medaglia di servizio (Art. 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, numero 649, e art. 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 150, e art. 7 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708) . . . . 3,300,000 —

105\. Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori – Fotografie di detenuti – Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica 150,000 —

106\. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari . . . . 15,000 —

107\. Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento – Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro residenza (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 3 aprile 1919, numero 496) . . . . 400,000 —

108\. Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'amministrazione nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori 310,95

109\. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale – Acquisto di opere . . 4,500 —

110\. Spese pel mantenimento dei detenuti, pei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie. . 25,000,000 —

111\. Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici, antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia; provvista di libri per la biblioteca delle direzioni, e di libri e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi . . . . 2,500,000 —

112\. Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta . . . . 3,000,000 —

113\. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto di detenuti . . . . 103,000 —

114\. Servizio delle manifatture carcerarie – Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . 300,000 —

115\. Servizio delle manifatture carcerarie – Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . 6,000,000 —

116\. Servizio delle manifatture carcerarie – Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, spese varie (carta, stampati, minuti oggetti, posta, facchinaggi e trasporto, consumo di forza motrice, indennità per gite fuori residenza, ecc.) . . . . 1,500,000 —

117\. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti della Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio . . . . 72,000 —

118\. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse). . . 100,000 —

119\. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari . . . . . . 1,000,000 —

120\. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori; lavori di riparazione e di adattamento; impianto di

trombe e condotte d'acqua – Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati. . 1,500,000 —

121 Sussidi alle società di patronato pei liberati dal carcere. . . . . 26,300 —

74,424,575.25

TITOLO II.

Spesa Straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali

122. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ed assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . 29,300 —

123. Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria

124. Assegni agl'impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080). . . . . per memoria

125. Indennizzi agli avvendizi licenziati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria

126. Stipendi ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo ed indennità di carica. . . . . 40,000 —

127. Stipendi paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse) . . . . 18,000 —

128 Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della Amministrazione centrale e provinciale, e indennità di residenza in Roma 1,112,750 —

129. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse) . . . . 195,000 —

130. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850 (Spese fisse) . . . . 486,500 —

131. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse) . . . . 175,000 —

132. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse) . . . . . 36,000 —

133. Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466, dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 (Spesa obbligatoria) 34,171,781.80

134. Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti . . . . . 6,000 —

135. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli agenti investigativi, agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, ed indennità speciale agli ufficiali stessi, a norma del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 . . . . 44,110,000 —

136. Soprassoldo mensile ed indennità di caro-viveri al personale di truppa della Regia guardia ed agli agenti di custodia in base al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, ed all'art. 3 del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894. . . . . 57,100,000 —

137. Retribuzioni al personale assunto presso l'amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra . . . . 20,000 —

138. Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'Amministrazione carceraria . . 700,000 —

139. Spese varie per stampati elettorali . . . . . per memoria

140. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 . . . . 1,800,000 —

140,000,331.80

Spese per la pubblica beneficenza

141. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . 7,450 —

142. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, (Spesa obbligatoria). . 20,000 —

143. Concorso nel pagamento degli interessi nella misura del due per cento del capitale vigente al principio di ciascun anno, da corrispondersi dai comuni del Regno sui mutui contratti allo scopo di fornire ai Monti di Pietà o alle Casse di prestanze agrarie i mezzi per continuare le loro operazioni (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108, – decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873) (Spesa ripartita – Ottava delle dieci annualità . . . . 60,000 —

144. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743) (Spesa obbligatoria) 2,472,046.60

145. Sussidi temporanei ai comitati provinciali

ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n 1143 . . . . . . 20,000,000 —

146. Assegnazione a favore dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481 . . . . 2,000,000 —

147. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055) . . . . 500,000 —

148. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita – Quinta rata) . . . . 250,000 —

149. Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301) (Quarta delle 12 annualità) . . . . 150,000 —

25,459,496.60

Spese per la sanità pubblica

150. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni pèr provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, nonchè sui mutui ai comuni pugliesi per opera di fognatura, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria) 1,135,000

151. Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile . . . . 60,000 —

152. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria) . . . . 747,000 —

153. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 2 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria) 4,585,000 —

154. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, ed il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001 (Spesa obbligatoria) . . . . 1.480.530 —

155. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 . . . . 240.000 —

156. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie e loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292). 75.000 —

157. Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, ed art 1 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1861) . . . . 2,000,000 —

10,273,180 —

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori

158. Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (Legge 21 agosto 1921, n. 1167) (2ª delle cinque annualità) . . . . 700.000 —

159. Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (Legge 21 agosto 1921, n. 1167) (2ª delle cinque annualità) . . . . 3,200,000 —

3,900,000 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

160. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. .	2,027,476,37

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	40,442,180 —
Debito vitalizio.	12,090,000 —
Cassa di previdenza per le pensioni dei Sanitari.	58,900 —
Archivi di Stato	2,344,640 —
Amministrazione provinciale	2,260,500 —
Gazzetta Ufficiale e Foglio degli annunzi legali. .	1,112,000 —
Pubblica beneficenza	20,198,970 —
Sanità pubblica	16,655,686 —
Sicurezza pubblica	291,584,970 —
Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	74,424,575.25
Totale della categoria 1ª della parte ordinaria .	461,172,421.25

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	140,000,331.80
Pubblica beneficenza	25,459,496.60
Sanità pubblica	10,273,130 —
Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	3,900,000 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria.	179,632,958.40
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	640,805,379.65
Categoria IV. — *Partite di giro*	2,027,476.37

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e staordinaria)	640,805,379.65
Categoria IV. — Partite di giro	2,027,476.37
Totale generale . .	642,832,856.02

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Il numero 788 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo R. equipaggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 789 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 16 maggio 1915, n 742, che trasferisce nei ruoli del R. esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumono servizio nella R. guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 790 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di co-

mando a quello di direzione di macchina e di direzione sottodirezione o vicedirezione delle costruzioni navali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 791 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

In tempo di pace la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando utile all'avanzamento, stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto Luogotenenziale numero 713 del 16 maggio 1918, potrà essere applicata esclusivamente ad ufficiali rivestiti di speciali cariche non direttamente attinenti al servizio della R. marina e che, per esigenze di diritto pubblico o di pubblica amministrazione, debbono essere affidate a persone aventi attitudini eccezionali, limitatamente ai gradi di sotto-ammiraglio, contrammiraglio e gradi corrispondenti.

Tali cariche saranno determinate, caso per caso, con decreto del ministro della marina, da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 792 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 793 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto in data 30 novembre 1919, n. 2376, col quale è abrogato il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 794 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale **n. 1159, in data 3 settembre 1916,** che apporta modifiche alla legge 13 aprile 1905, n. 130, con la quale è concessa una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 795 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto n. 1472, in data 10 agosto 1919, relativo alla soppressione della categoria « maestri navali » e al ripristino della categoria « operai » nel corpo R. equipaggi e del ruolo degli « assistenti del Genio navale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 796 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i RR. decreti 25 gennaio 1920, n. 112 e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della R. marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello **Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 797 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 764 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 17

luglio 1921, n. 975, per l'applicazione dell'imposta generale sul consumo del vino;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del regolamento anzidetto è aggiunto il seguente capoverso finale:

« Ai commercianti all'ingrosso, i quali avessero già pagata l'imposta sul vino esportato all'estero o nelle colonie italiane, la esenzione è pure consentita sotto forma di rimborso dell'imposta medesima, ovvero di autorizzazione ad acquistare altrettanto vino senza pagamento d'imposta, subordinatamente alle norme ed alle garenzie da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria. Eguale concessione è fatta ai produttori di vino siano, o non commercianti, in rapporto al quantitativo di vino da essi direttamente prodotto e sul quale avessero già per intero pagata la relativa imposta ».

All'art. 49 del regolamento medesimo è sostituito il seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso del precedente art. 5, l'esenzione da imposta per i vini esportati all'estero o nelle colonie italiane dopo il 30 settembre 1921, non sarà più ammessa sotto forma di restituzione dell'imposta già pagata e non potrà essere accordata che nelle condizioni e forme e con le modalità di cui ai primi tre comma dell'art. 5 succitato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Comitato dei ministri e la Commissione di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro dell'industria e commercio e col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'autorizzazione alla vendita o alla locazione di alberghi di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, è concessa in ogni caso dal commissario governativo degli alloggi e, per le località non comprese sulla giurisdizione di un commissario, dal prefetto.

L'esercizio del diritto di prelazione di cui al 1° comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, è riservato al ministero dell'industria e del commercio su proposta del commissario o del prefetto competente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — LUIGI ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 775 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Veduto il R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;

Veduto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 1 settembre 1920, n. 1524;

Veduto il R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, che scadrebbe il 24 maggio 1922, è prorogato al 31 agosto 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — MAGGIORINO FERRARIS — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 773 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;
Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' posto in vendita, per uso insetticida, un nuovo tipo di prodotto secondario da distinguersi nella tariffa sotto la voce di «Residui nicotinosi di tabacco» e da vendersi al pubblico al prezzo di L. 3 al kg.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 18 dicembre 1920, n. 1788;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1864;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 254;
Visto il R. decreto 26 marzo 1922, n. 424;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri del tesoro e della giustizia e affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le modificazioni introdotte col R. decreto 26 marzo 1922, n. 424, alle norme sulla franchigia postale e telegrafica, sancite dal R. decreto 16 novembre 1921, numero 1825, ed esteso alle nuove Provincie col R. decreto 22 gennaio 1922, n. 254, sono analogamente estese, con effetto immediato, ai servizi delle nuove Provincie.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — LUIGI ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° dicembre 1921, n. 1880;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1922 il prezzo di cessione ai rivenditori del sale da tavola di lusso, stabilito dal citato R. decreto 1° dicembre 1921 in L. 7.80, è ridotto a lire sette e centesimi venti (L. 7,20) per chilogramma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° giugno 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Trecastagni (Catania)

SIRE!

Nel luglio 1921, dopo una precedente crisi, fu eletta nel comune di Trecastagni, con scarsissimo numero di voti, una Amministrazione che non aveva la necessaria preparazione a ben condurre l'azienda.

Detta Amministrazione, per opera particolarmente del sindaco, instaurò nella trattazione degli affari sistemi improntati a violenza e ad illegalità provocando comizi, pronunziamenti popolari, persecuzioni e tumulti persino nella sala delle udienze.

La costruzione della strada per la frazione di S. Alfio, antico problema che appassiona la popolazione, fu tumultuariamente

iniziata, senza preventivo progetto tecnico finanziario, col sistema di prestazioni personali da parte dei cittadini, devastandosi la proprietà privata e prescindendosi dalla osservanza di ogni disposizione di legge.

Un commissario inviato sul posto dal prefetto ha fatto sull'andamento dei pubblici servizi, numerosi rilievi dai quali emerge l'irregolare funzionamento della civica azienda.

Ma il ripetersi di incidenti, di dimostrazioni popolari di comizi, di violenze e di polemiche in dipendenza dei sistemi eseguiti dall'Amministrazione, ha creato sopratutto una anormale situazione nei riguardi dell'ordine pubblico determinando nel paese uno stato di continua eccitazione e dividendo la popolazione in due gruppi antagonistici che da un momento all'altro possono venire a conflitto dando luogo ad incresciosi incidenti, finora evitati per le misure prontamente adottate dall'autorità.

Si rende pertanto indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 maggio u. s., lo scioglimento del Consiglio comunale di Trecastagni per gravi motivi di ordine pubblico.

A ciò, ed alla conseguente nomina del Regio commissario, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Trecastagni, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Francesco Trombetta, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 giugno 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Cerreto Guidi (Firenze) e San Giovanni a Teduccio (Napoli).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Cerreto Guidi e San Giovanni a Teduccio non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di Cerreto Guidi (Firenze) e San Giovanni a Teduccio (Napoli);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caltagirone (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Caltagirone, per dar modo alla gestione straordinaria di avvisare ai provvedimenti necessari circa la quotizzazione del fondo Frasca e di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi; non consentendo, d'altra parte, le condizioni dell'ordine pubblico di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 9 febbraio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caltagirone, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caltagirone è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Visto il ricorso in opposizione 21-23 aprile 1921, prodotto dai sigg. Spampinato fratelli Salvatore, Giovanni e avv. Pasquale, avverso l'ordinanza di questo Collegio centrale arbitrale, in data 12 marzo 1921, con la quale veniva pronunciata l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale del fondo denominato Miraglia, Poggio Tamburrino, in territorio di Regalbuto (Catania), specificato nella sua superficie, nei suoi confini, e nei suoi numeri catastali, nella ordinanza predetta;

Vista la memoria 16-19 maggio 1921, a firma dell'avv. Pasquale Spampinato, prodotta a sostegno del ricorso.

Udito il relatore, gr. uff. prof. Brizi;

Udito il contraddittorio orale fra le parti, seguito dinanzi questo Collegio nell'adunanza del 31 maggio 1921;

Ritenuto che i proprietari, nel primo stadio del giudizio, si erano riservati di presentare ulteriori deduzioni, che in realtà allora non produssero, pel motivo che, come ora dichiarano, non le poterono in tempo utile preparare; mentre, nell'attuale ricorso in opposizione, effettivamente producono nuovi atti;

Ritenuto che la perizia giurata, redatta dal tecnico Marzagalli, da Biancavilla, in data 5-9 aprile 1921, afferma sostanzialmente che la natura argillosa di buona parte del terreno della tenuta, è di ostacolo grave alla coltivazione arborea;

Che, dall'atto di notorietà, redatto in Adernò l'8 maggio 1921, risulta che gli ex feudi Leto, Sisto, Don Carlo e Cugno di Carcaci, in territorio di Centuripe (nei quali si sono praticate, con successo, trasformazioni a base di coltura arborea, che la perizia dell'Opera nazionale invocava a riprova della possibilità di tali trasformazioni nel fondo Miraglia, e per le quali la impugnata ordinanza di questo Collegio osservava non aversi allora elementi per escludere una analogia di condizioni) si poterono trasformare a date colture arboree, per la loro abbondante dotazione di acqua di irrigazione, mentre tale condizione manca per gran parte del fondo Miraglia.

Il Collegio considera che i nuovi elementi che vengono ad emergere in merito a punti essenziali del piano di lavori proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, ed altresì l'esito del contraddittorio, tra il rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ed il rappresentante dei proprietari, risultano tali da fare venir meno, nel Collegio stesso, la convinzione che, in base agli elementi risultati nel primo stadio del giudizio, potè farsi, circa la suscettibilità del fondo Miraglia ad importanti trasformazioni colturali:

Considera, pertanto, il Collegio, che sia da revocare la propria precedente ordinanza;

PER QUESTI MOTIVI:

Visti gli articoli 12 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, ed 11 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 27 agosto 1919, n. 1612;

Revoca la propria precedente ordinanza 12 marzo 1921, che attribuiva all'Opera nazionale per i combattenti il fondo Miraglia, Poggio Tamburrino, sito in Regalbuto, di proprietà dei fratelli signori Spampinato.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, con i documenti, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 24 giugno 1921, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 1° luglio successivo.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi, *estensore* — Zattini — A. Castellani, *segretario*.

La presente definitiva ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 1° luglio 1921.

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 luglio 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Ximenes Ettore, capitano. L'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Croce Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 gennaio 1922.

de Jorio Nicola, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 febbraio 1921.

Tenenti

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

I sottonotati capitani di complemento, arma fanteria, sono nominati tenenti in S. A. P., con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Campanella Aldo — Micco Vincenzo.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

I sottonotati tenenti di complemento, arma fanteria, sono nominati tenenti in S. A. P., con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Alfonsetti Domenico — Amadasi Carlo — Amoriello Francesco — Angelini Renato — Astolfi Giuliano — Bindocci Mario — Bonfanti Emanuele — Butera Edgardo — Gervone Salvatore — De Sanctis Umberto — Eschena Mario — Fasciani Francesco - Favelli Paolo — Giovannini Sergio — Grasso Ana-

cleto — Litro Vito — Liuzzi Gastone — Mango Enrico — Pace Sebastiano — Paesani Paolo — Pantana Giuseppe — Penna Moretti Andrea — Piccato Mario — Positano Francesco — Puddu Mario — Ravallese Francesco — Rizzo Ottorino — Sanzi Alfredo — Trevisan Noè — Triolo Carmelo — Vitagliano Vincenzo.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Aricò Mario, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 18 febbraio 1922.

Gioeni Salvatore, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 22 novembre 1921 nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

Giorgi Giovanni, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 agosto 1921, nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

I sottonotati sottotenenti di complemento arma di fanteria sono nominati sottotenenti in S. A. P., con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Pietroboni Armando — Turini Angelo.

Framondi Giov. Battista, sottotenente, il R. decreto 31 agosto 1921 è rettificato nella parte che si riferisce all'anzidetto ufficiale nel senso che egli da tenente di complemento deve intendersi nominato tenente in servizio attivo permanente.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Filipponi di Mombello cav. Camillo, colonnello, incaricato delle funzioni di comandante della 3ª brigata di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Camossi Giulio, capitano, in aspettativa per riduzioni di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 16 dicembre 1921.

Marchisio Carlo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 19 novembre 1921.

Rasponi Fabrizio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 5 novembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 31 agosto 1921:

Guzzi Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura dei concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1815;

DECRETA:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio di L. 9000, alla Cattedra di economia rurale, estimo e contabilità agraria, presso il R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda, in carta legale da L. 2, non più tardi del 30 settembre 1922, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica, ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari: sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione de documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi » di Vicenza, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di meccanica e disegno relativo nella scuola e nel corso di applicazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periode di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11.300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 20 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi » in Vicenza, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di tecnologie speciali e disegno relativo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante; rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni In caso favorevole conseguirà la stabilità, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11.300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 20 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore EDARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente.*